

N. 1959-1115-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

presentata alla Presidenza il 23 ottobre 2003

(Relatore: **BENVENUTO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1959, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENVENUTO, AGOSTINI, CENNAMO, COLUCCINI, FLUVI,
GALEAZZI, GRANDI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI**

Disposizioni in materia di cambiali finanziarie

Presentata il 14 novembre 2001

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1115, d'iniziativa del deputato **STRADELLA**

Norme in materia di cambiali finanziarie

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che gli strumenti di raccolta diretta del risparmio da parte delle imprese, a cominciare dalle cambiali finanziarie, hanno avuto in Italia un debole sviluppo nonostante l'esistenza di una normativa *ad hoc* (nel caso della cambiale finanziaria, la legge 13 gennaio 1999, n. 43, e la conseguente delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994), che ha regolamentato la materia ed il progressivo aprirsi di possibilità e spazi di collocamento in contropartita alla diminuzione del volume di titoli di debito emessi dai governi dei Paesi aderenti all'accordo per l'introduzione dell'Euro.

La consapevolezza dello scarso successo nell'utilizzo dei predetti strumenti di raccolta diretta — che incide negativamente sull'articolazione del mercato finanziario italiano e sulla possibilità per le imprese di diversificare le fonti di finanziamento, problema destinato ad acuirsi negli anni prossimi con l'introduzione degli accordi di Basilea-2 — deve preoccupare il legislatore e si pone a fondamento del presente intervento legislativo, che interviene a modificare ed integrare la richiamata disciplina del 1994, raccogliendo anche il frutto del lavoro già avviato dalla Commissione Finanze della Camera nel corso della XIII legislatura.

Nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle due proposte di legge all'esame della Commissione è stato svolto un ampio ciclo di audizioni, nel corso del quale sono stati ascoltati i rappresentanti della Banca d'Italia, della Consob, dell'Abi, e della Confindustria. Le audizioni hanno, da un lato, confermato l'importanza potenziale dello strumento della cambiale finanziaria come specifico veicolo alternativo e flessibile di finanziamento, e dall'altro, la sua incidenza virtuosa, in termini di ricadute sulla stessa cultura finanziaria d'impresa,

in particolare per quanto riguarda l'educazione all'utilizzo del *rating* come ausilio all'emissione di titoli anche da parte delle piccole e medie imprese.

Analizzando le principali ragioni della scarsa diffusione delle cambiali finanziarie riscontrata fino ad oggi, esse risultano molteplici, differenziate a seconda della tipologia d'impresa.

Per le imprese quotate si tratta più che altro di motivi fiscali, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239), di motivi regolamentari, legati alla durata minima, troppo elevata, di tre mesi (ad esempio, le *commercial papers* negli USA sono emesse in quantità maggiore con durata fino ad un mese), nonché di motivi formali e procedurali, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati.

Per quanto riguarda le imprese medio/grandi non quotate le cause di tale situazione sono principalmente di natura regolamentare, legate alla necessità di ricorrere necessariamente al supporto di una garanzia bancaria anche per imprese con buono *standing* finanziario.

Per quanto attiene alle piccole e medie imprese si tratta invece di motivi normativi ed economici, legati alla necessità di dover assistere l'emissione con una garanzia bancaria o assicurativa non inferiore al 50 per cento del valore di sottoscrizione dei titoli.

L'analisi, largamente condivisa, appena richiamata, ha indotto la Commissione Finanze ad apportare alcune modifiche al

testo della proposta di legge n. 1959, precedentemente adottata come testo base.

Passando ad esaminare brevemente il contenuto del testo elaborato dalla Commissione, esso prevede una serie di interventi normativi volti a favorire l'emissione da parte delle imprese quotate: in questa prospettiva si è previsto (articolo 1) di diminuire da tre mesi ad un mese la durata minima delle cambiali finanziarie, di procedere (articolo 4) alla smaterializzazione del titolo, nonché di assoggettare i redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, in luogo dell'applicazione della ritenuta alla fonte (articolo 5).

Tali misure potrebbero avere notevoli effetti di incentivazione all'emissione: ad esempio si calcola che l'assoggettamento all'imposta sostitutiva permetterebbe un risparmio nel tasso di emissione di 3-5 punti base, valore significativo per i grandi emittenti italiani che attualmente emettono *eurocommercial papers* (titoli a breve scadenza emessi sull'euromercato) anche per evitare tale costo aggiuntivo. Infatti, l'applicazione della ritenuta, indipendentemente dal soggetto sottoscrittore, determina una perdita di valuta a carico degli investitori istituzionali (i così detti lordisti), che perciò esigono in contropartita un aumento corrispondente del tasso di emissione, mentre il citato decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva, con esplicita esclusione comunque delle cambiali finanziarie, ai soli soggetti così detti nettisti (ad esempio persone fisiche).

Anche con riferimento alle emissioni di cambiali da parte di piccole e medie imprese non quotate il provvedimento contiene una serie di misure incentivanti, volte in particolare ad estendere (articolo 1) la durata massima delle cambiali finanziarie da dodici a diciotto mesi, così da permettere la nascita di titoli di debito a medio/lungo termine emessi dalle piccole e medie imprese, a dimezzare (dal 50 al 25 per cento del valore di sottoscrizione) il peso della garanzia per l'emissione delle cambiali qualora i bilanci siano in utile e debitamente certificati (articolo 2, comma

1, capoverso 2-*bis*, lettera *c*), nonché a ridurre drasticamente il taglio minimo dei titoli dagli attuali circa 50 mila euro (100 milioni di lire) fino a 10 mila euro (articolo 1). In merito a tale ultimo aspetto evidenzio come la riduzione a circa un quinto del taglio minimo autorizza la speranza di riuscire effettivamente a creare, qualora sussistano le idonee condizioni, un titolo di debito collocabile almeno in parte presso il pubblico.

Inoltre, il provvedimento elimina (articolo 2, comma 1, capoverso 2-*bis*, lettera *b*) la necessità della parziale garanzia bancaria o assicurativa nei casi in cui le emissioni di cambiali finanziarie siano assistite dalla valutazione di una società di *rating* che corrisponda ai requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e dal relativo regolamento attuativo emanato dalla Consob. Tale modifica alla disciplina vigente dovrebbe imprimere una forte accelerazione all'utilizzo del *rating* da parte delle medie imprese in genere, con generale vantaggio per la trasparenza dei mercati, e costituirebbe complessivamente un incentivo a dotarsene anche in vista delle modifiche che saranno introdotte in applicazione dei criteri di Basilea-2.

Alla lettera *c*), preso atto delle opinioni divergenti delle varie parti emerse sul punto in sede di audizioni, è stata adottata una soluzione bilanciata, conservando da un lato l'attuale requisito dei tre bilanci in utile e certificati, ma dall'altro lato dimezzando dal vigente 50 per cento al 25 per cento rispetto al valore facciale dei titoli la collaterale garanzia rilasciata da soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.

Per motivi di gradualità la Commissione ha invece ritenuto prematuro affrontare già in questa sede il problema, sollevato energicamente dai rappresentanti del mondo bancario, relativo alla preclusione temporanea all'emissione di cambiali finanziarie da parte delle banche, introdotta nel 1994 dal CICR nelle more della revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, revisione che, allo stato attuale, difficilmente si potrà conseguire prima dell'attua-

zione dell'articolo 3, lettera *d*), della legge n. 80 del 2003, recante delega per la riforma del sistema fiscale statale.

In materia di sollecitazione all'investimento (articolo 3), la Commissione ha concordato che, nel caso di emissioni di cambiali finanziarie effettuate sulla base di un programma (cosiddette emissioni « a rubinetto »), i termini per gli adempimenti relativi alla sollecitazione all'investimento non debbano in alcun caso superare i dieci giorni (mentre attualmente sono stabiliti in via regolamentare in venti giorni). In tal modo si è inteso venire incontro alle esigenze rappresentate dagli emittenti, i quali hanno lamentato come i tempi delle procedure, stabiliti in via regolamentare dalla Consob, per gli adempimenti relativi alla sollecitazione all'investimento degli investitori non professionali risultino incompatibili con le caratteristiche di questo genere di strumenti di debito, i quali esigono decisioni di emissione e di classamento rapidissime, sebbene il vigente Regolamento emittenti già preveda tempi in parte ridotti per gli strumenti finanziari emessi « a rubinetto ».

In tema di dematerializzazione l'articolo 4, comma 1, senza prendere posizione in maniera definitiva rispetto alle discordi opinioni emerse in materia in sede di audizioni, lascia agli emittenti la libertà di scegliere se avvalersi della società Monte Titoli SpA ovvero servirsi di banche e intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, aderendo così ad una precisa richiesta della parte imprenditoriale, motivata da apprezzabili ragioni tanto di economicità quanto di snellezza operativa.

Osservo inoltre che i modestissimi oneri finanziari recati dalle norme fiscali recate dal provvedimento, contenute nell'articolo 4, comma 6, che dispone l'esenzione delle cambiali dematerializzate dall'imposta di bollo, e nell'articolo 5, che prevede la sostituzione della ritenuta di acconto con l'imposta sostitutiva, trovano copertura nell'articolo 6, il quale è stato

riformulato dalla Commissione per aderire alla condizione espressa nel parere della Commissione Bilancio. La relativa appostazione finanziaria per il triennio 2004-2006 risulta compresa tra le finalizzazioni degli stanziamenti recati dalla Tabella A-accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze — allegata al disegno di legge finanziaria per il 2004 (A.S. 2512), indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge.

Sottolineo altresì come sul contenuto del provvedimento si sia registrato, oltre che il consenso unanime della Commissione Finanze, ed il parere favorevole di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, anche quello delle autorità di vigilanza in materia; in particolare giova osservare che in merito alla nuova durata minima di un mese delle cambiali ha espresso la propria valutazione positiva anche la Banca d'Italia, il cui orientamento rimane condizionante per stabilire i requisiti di qualsiasi forma di raccolta di risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, in forza della competenza ad essa attribuita dall'articolo 11 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A questo riguardo occorre peraltro evidenziare come nel corso delle audizioni sia stata segnalata l'eventualità di ridurre ulteriormente o eliminare la durata minima, ricordando che in molti paesi a noi vicini sono consentiti limiti temporali tendenti al « quasi-vista ».

Raccomando pertanto all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento, che intende rivitalizzare, in condizioni di trasparenza e di sicurezza del risparmio del pubblico, il mercato del debito societario, analogamente a quanto già da tempo avviene in altre economie evolute, rispetto alle quali il nostro Paese è sempre più chiamato a porsi su livelli di competitività e di flessibilità.

Giorgio BENVENUTO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 1959 e 1115,
concernenti disposizioni in materia di cambiali finanziarie,

ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono sulle materie « tutela del risparmio e mercati finanziari » e « sistema tributario dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo
in merito alla quantificazione degli oneri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, comma 1, le parole: « nel limite massimo di » siano sostituite dalle seguenti: « pari a ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 1959 Benvenuto ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di cambiali finanziarie », risultante dall'emendamento approvato,

considerato positivamente l'ampliamento della possibilità di diffusione di un utile strumento di finanziamento per le imprese che deriva dall'introduzione delle modifiche normative in oggetto;

valutate altresì idonee le disposizioni contestualmente previste a tutela della trasparenza dei mercati, e dei risparmiatori in particolare,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1959

—

ART. 1.

(Modifica alla durata delle cambiali finanziarie).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: « ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « ed aventi una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione ».

ART. 2.

(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

b) società che abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di *rating* che corrisponda ai requisiti di professionalità di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e **che siano iscritte all'Albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;**

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Modifica alla durata delle cambiali finanziarie).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: « ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione » sono sostituite dalle seguenti: « ed aventi una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione, **di taglio unitario non inferiore a 10.000 euro** ».

ART. 2.

(Modifica alla legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie).

1. *Identico:*

« 2-bis. *Identico:*

a) *identica;*

b) società che abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di *rating* che corrisponda ai requisiti di professionalità di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

c) società che abbiano avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; in tale caso i titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciate da soggetti vigilati ».

ART. 3.

(Istituzione della cambiale finanziaria dematerializzata).

1. Le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tale fine l'emittente deve avvalersi esclusivamente di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente deve inviare una richiesta ad un soggetto di cui al comma 1, che deve contenere la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute, ed in cui siano specificati, altresì:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ogni singola cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;

c) società che abbiano avuto **gli ultimi tre bilanci** in utile e **certificati** da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; in tale caso i titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciate da soggetti vigilati ».

Vedi articolo 4.

h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;

i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;

l) l'ufficio del registro cui l'emittente è iscritto.

3. Il firmatario della richiesta di cui al comma 2 deve specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono controllati a cura e responsabilità del soggetto di cui al comma 1, che controlla, altresì, l'esistenza dei requisiti per procedere all'emissione.

4. La girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura del soggetto di cui al comma 1, previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisto da parte del nuovo sottoscrittore con le modalità in uso per gli ordini di titoli.

5. Per tutti gli effetti giuridici, compresi il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti, fanno fede le scritture contabili del soggetto di cui al comma 1.

6. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Sollecitazione all'investimento).

1. All'articolo 4 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Nei casi di emissione sulla base di un programma, il termine per gli adempimenti relativi alla sollecitazione all'investimento, ai sensi del capo I del titolo II della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è fissato in misura non superiore a dieci giorni ».

Vedi articolo 3.

ART. 4.

(Istituzione della cambiale finanziaria dematerializzata).

1. Le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, come da ultimo modificata dagli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente **può avvalersi della Società Monte Titoli Spa, ovvero** di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico **delle leggi in materia bancaria e creditizia**, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente deve inviare una richiesta ad un soggetto di cui al comma 1, che deve contenere la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute, ed in cui siano specificati, altresì:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ogni singola cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- l) l'ufficio del registro cui l'emittente è iscritto.

3. Il firmatario della richiesta di cui al comma 2 deve specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono controllati a cura e responsabilità del soggetto di cui al comma 1, che controlla, altresì, l'esistenza dei requisiti per procedere all'emissione.

4. La girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura del soggetto di cui al comma 1, previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisto da parte del nuovo sottoscrittore con le modalità in uso per gli ordini di titoli.

5. Per tutti gli effetti giuridici, compresi il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti, fanno fede le scritture contabili del soggetto di cui al comma 1.

6. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Modifica del trattamento fiscale delle cambiali finanziarie emesse dalle società quotate).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: « con esclusione delle cambiali finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « comprese le cambiali finanziarie ».

ART. 5.

(Modifiche al tasso antielusione).

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Tuttavia, se i titoli indicati nel secondo periodo sono emessi da società od enti diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati di

ART. 5.

(Modifica del trattamento fiscale delle cambiali finanziarie emesse dalle società quotate).

Identico.

Soppresso.

Paesi aderenti all'Unione europea, la ritenuta del 12,5 per cento si applica a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo delle obbligazioni e dei titoli simili non sia superiore al tasso *Interest Rate Swap* della durata pari a quella del titolo emesso aumentato del 50 per cento. Il limite massimo del rendimento non si applica alle emissioni di titoli sottoscritti da investitori istituzionali e nel caso di collocamento mediante l'offerta al pubblico ».

2. Per la determinazione del tasso *Interest Rate Swap* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1999.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 62.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, **per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004**, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, **pari a 60.000 euro annui a decorrere dal 2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

